

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA
E CENTRO MEDICI INSIEME SRL
per l'effettuazione, a tariffe agevolate, di indagini diagnostiche per i propri cittadini
residenti(biennio 2025-2026)**

PREMESSA

PREMESSO:

- Che il Sindaco del Comune di Anzola d'Ossola, in base alla vigente normativa, è il primo referente della salute della propria comunità, ne è responsabile condividendo tale responsabilità con il consiglio comunale ed al medesimo gli vengono affidati dalla normativa vigente poteri di programmazione, di controllo e di giudizio sull'operato del direttore generale dall'ASL VCO;
- Che nel corso degli anni il numero di giorni che intercorre tra la data di prenotazione e la data di erogazione di molti esami diagnostici ambulatoriali sono via via incrementati non consentendo ai cittadini il pieno esercizio del proprio diritto alla salute e costringendo i medesimi, ove nelle condizioni economiche di poterlo fare, di effettuare tali esami per il tramite di strutture private non convenzionate;
- Che al fine di favorire una maggiore disponibilità di servizi sanitari alla comunità il Comune di Anzola d'Ossola intende quindi stipulare una convenzione a titolo gratuito con le strutture private presenti nel territorio provinciale per l'effettuazione, a tariffe agevolate, di indagini diagnostiche per i propri cittadini residenti che hanno necessità di accedere con urgenza a specifici esami non prontamente usufruibili in ragione dei tempi di attesa del servizio sanitario pubblico;
- Che in data 26 settembre 2024 è stato pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse all'esito del quale è stata raccolta la manifestazione di interesse di Centro Medici Insieme srl partita iva 02001620034;

Il Comune di Anzola d'Ossola codice fiscale / partita iva 00421660036 nella persona del Sindaco dott. Andrea Melloni nato a Omegna il 05.12.1987, domiciliato per la carica presso il Comune di Anzola d'Ossola in Via Megolo 46 nel seguito per brevità indicato "Comune;

E

Centro Medici Insieme srl con sede legale in Villadossola Corso Italia n. 142 codice fiscale e partita iva 02001620034 nella persona del legale rappresentante PETRULLI CLAUDIO nato il 07.11.1988 codice fiscale PTRCLD88S07D332J, nel seguito per brevità indicata "struttura sanitaria";

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e Centro Medici Insieme srl in relazione alla possibilità che i cittadini residente nel medesimo Comune di Anzola d'Ossola decidano di usufruire degli esami diagnostici offerti da Centro Medici Insieme srl e più in particolare degli esami e delle attività di cui all'acclusa tabella ovvero di quelli che le parti concorderanno di aggiungere alla medesima successivamente.

ART. 2 Durata della convenzione e modalità di cessazione tra le parti

La presente convenzione ha durata dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 salvo disdetta anticipata di una delle parti, da comunicarsi, tramite lettera raccomandata A/R oppure posta elettronica certificata, almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il Comune di riserva la facoltà di rinnovare la convenzione, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni, comunicandolo alla struttura diagnostica privata mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza iniziale.

ART. 3 Tariffe agevolate ai residenti nel comune di Anzola d'Ossola e tempi di attesa

La struttura sanitaria applicherà ai cittadini residenti nel comune di Anzola d'Ossola, per tutta la durata della presente convenzione, a tutti gli esami ed a tutte le attività di cui all'acclusa tabella una tariffa agevolata con applicazione di un ribasso tra il 14,50% ed il 20% rispetto al vigente listino.

Al fine dell'applicazione della tariffa agevolata dovrà essere esibita la carta d'identità in corso di validità attestante la residenza del cittadino nel comune di Anzola d'Ossola.

Resta espressamente inteso tra le parti della presente convenzione che in ogni caso in relazione alla tariffa agevolata ed alla sua applicazione alcun onere o diverso costo di qualsivoglia tipo potrà gravare sul comune di Anzola d'Ossola.

Parimenti resta convenuto tra le parti e la struttura si impegna in tal senso, che i tempi di attesa per i residenti nel comune di Anzola d'Ossola non potranno superare i 10 (dieci) giorni lavorativi.

ART. 4 Autorizzazioni

La struttura dichiara di possedere tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività diagnostica e che per tutte le strumentazioni e attrezzature utilizzate sono presenti ove necessarie le certificazioni/attestazioni di collaudo e/o buon funzionamento; si impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali sospensioni/cessazioni e quant'altro inibisca l'esercizio dell'attività diagnostica.

ART. 5 Riservatezza

La struttura dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazioni di cui venga a conoscenza in adempimento delle attività convenzionate.

La struttura è responsabile del trattamento dei dati personali, conferiti dai cittadini richiedenti, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi della Normativa sulla Privacy 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 all'uopo avendo nominato il responsabile del trattamento dei dati personali.

ART. 6 Assicurazione

La struttura dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con validità per tutta la durata della convenzione che tenga indenne i propri clienti (ivi compresi pertanto quelli residenti nel Comune di Anzola d'Ossola) per tutti gli esami e le attività di cui all'acclusa tabella ovvero di quelli che su accordo della parti saranno eventualmente e successivamente aggiunti che siano o meno provocati da errori materiali o inadempienze commessi dal proprio personale nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Parimenti la struttura dichiara di tenere indenne il Comune di Anzola d'Ossola da tutti gli eventuali rischi connessi all'esecuzione della presente convenzione, da qualsiasi causa determinati.

ART. 7 Relazione

Almeno una volta all'anno la struttura trasmette al Comune di Anzola d'Ossola, un report contenente il dato consuntivo (in forma anonima e aggregata per tipologia di esami) relativo alle prestazioni rese a favore dei cittadini residenti in Anzola d'Ossola, in forza della presente convenzione.

ART. 8 Inadempienze e risoluzione

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di accertata inadempienza agli obblighi scaturenti dall'art. 3, di sopravvenuta accertata indisponibilità delle attrezzature e delle coperture assicurative di cui ai precedenti artt. 4 e 6 e in caso di mancato invio della relazione di cui all'art. 8.

Le parti convengono che la risoluzione di cui al comma precedente e la disdetta anticipata di cui all'art. 2 non determinano alcun diritto a risarcimento o indennizzo di qualsiasi natura.

ART. 9 Foro competente

In caso di controversia tra le parti è competente in via esclusiva il foro di Verbania previo esperimento della procedura di mediazione.

ART. 10 Varie

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, è sottoscritta digitalmente in modalità pades. Il perfezionamento della convenzione avviene alla data di apposizione della sottoscrizione da parte del Comune sul presente documento portante la sottoscrizione della struttura.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto non applicabili e compatibili con la natura stessa dell'atto.

Il Sindaco dott. Andrea Melloni

Il Rappresentante di Centro Medici Insieme srl Petrulli Claudio